REGIONE MARCHE

Il Presidente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020

Oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Vista la circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Visto il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, pubblicata nella G.U. n. 61 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 52 del 1 marzo 2020;

Visto il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. del 2 marzo 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, del rapido incremento dei casi sul territorio della Regione Marche.

Ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, si impone l'assunzione immediata di ulteriori misure di contenimento e gestione dell'evolversi della situazione;

REGIONE MARCHE

Il Presidente

Vista la propria precedente ordinanza n. 1/2020;

Visto il decreto del Presidente del Tar delle Marche n. 56/2020 nella parte in cui è ritenuto che " al mutare della situazione di fatto consegue la possibilità per il Governo e per la Regione di emettere i provvedimenti consentiti dal cit. DL n. 6/2020;

Vista la propria precedente ordinanza n. 2/2020;

Visto, altresì, l'art. 3, comma 2, del decreto legge n. 6/2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, pubblicata nella G.U. n. 61 del 9 marzo 2020, a norma del quale nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli artt. 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31/03/1998 n. 112;

Ritenuto infine che le situazioni di fatto e di diritto fin qui evidenziate integrino le condizioni di eccezionalità e urgenza dovendosi fronteggiare eventi idonei ad arrecare grave ed imminente pregiudizio alla salute della collettività marchigiana;

Vista la propria precedente ordinanza n. 3/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 59 del 8 marzo 2020;

Visto che gli organi di comunicazione hanno diffuso online la notizia della "fuga" da parte di centinaia di persone che, in vista dell'entrata in vigore del citato sopra DPCM, hanno lasciato le città della Regione Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria;

Considerato che l'esodo di un così elevato numero di persone provenienti dalle zone di cui all'articolo 1, comma 1, del DPCM 8 marzo 2020 potrebbe comportare l'ingresso incontrollato nella Regione Marche di soggetti a rischio di trasmissione del virus, con conseguente pregiudizio della salute pubblica e potenziale aggravamento delle relative condizioni di tutela;

REGIONE MARCHE

Il Presidente

ORDINA

Articolo 1

Tutti gli individui che hanno fatto ingresso nelle Marche con decorrenza dalla data del 07/03/2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria **hanno l'obbligo:**

a) di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
b) di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
c) di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
d) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
e) in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

Articolo 2

Al fine di prevenire ancora più efficacemente il rischio di contagio nella popolazione anziana, dei disabili e delle persone con problemi di salute mentale, venga sospesa, a far data dal 11 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, l'attività dei centri semiresidenziali per anziani, disabili e persone con problemi di salute mentale (centri diurni) di cui al Regolamento Regionale 1/2018 su tutto il territorio regionale incentivando, dove possibile, percorsi di domiciliarità e/o servizi di prossimità.

Articolo 3

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

REGIONE MARCHE

Il Presidente

Dispone la comunicazione della presente ordinanza ai Signori Sindaci della Regione Marche e agli enti del Sistema Sanitario Regionale per l'esecuzione.

La presente ordinanza produce effetti sino a tutto il 3 aprile 2020 e comunque cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali che dispongano in tal senso;

La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito web della Regione.

Ancona, li 10 marzo 2020

Il Presidente
Luca Ceriscioli

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE